



**SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO DI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE (CER 20 03 03), DI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE, OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI (CER 20 01 08) E DI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DA GIARDINI E PARCHI (CER 20 02 01)**

**Lotto 1: RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE (CER 20 03 03)**

**Lotto 2: RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE, OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI (CER 20 01 08)**

**Lotto 3: RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DA GIARDINI E PARCHI (CER 20 02 01)**

# Capitolato Speciale d'Appalto (CSA)

## 1. Oggetto dell'Appalto

Oggetto del presente appalto è il servizio di trasporto e recupero di alcune tipologie di rifiuti (CER 20.03.03, 20.01.08 e 20.02.01), urbani e assimilati, raccolti nel territorio del Comune di Jesi

Il servizio è suddiviso nei seguenti lotti:

- Lotto 1: Rifiuti provenienti dall'attività di spazzamento stradale (codice CER 20 03 03);
- Lotto 2: Rifiuti biodegradabili provenienti da cucine e mense (codice CER 20 01 08);
- Lotto 3: Rifiuti biodegradabili provenienti da giardini e parchi (codice CER 20 02 01).

Il trasporto dei rifiuti dalla sede operativa della Jesiservizi, sita in Jesi, viale Don Minzoni 2 alla stazione di trasferimento o alla sede dell'impianto di recupero indicato, è a carico della Jesiservizi S.r.l..

L'operatore economico dovrà indicare una stazione di trasferimento/impianto, i cui costi di gestione risultano in tal caso inclusi nel valore a base di gara, la cui collocazione sia in un raggio di 30 km dalla sede operativa della Jesiservizi

La durata del servizio è di 18 mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi. E' prevista inoltre una proroga tecnica nel termine massimo di 6 (sei) mesi come periodo tecnico per esperire la gara di appalto per il nuovo affidamento.

Importo stimato a base di gara sui quantitativi trattati negli anni 2016-2017:

<b>Lotto</b>	<b>Codice CER</b>	<b>Stima quantitativi annui da trattare durante il periodo contrattuale [t]</b>	<b>Stima quantitativi durante l'intero periodo contrattuale (18+12+6 mesi)</b>	<b>Importo unitario [€/t]</b>	<b>Importo presunto a base di gara (IVA esclusa)[€]</b>
Lotto 1	CER 20 03 03	570,00	1.710,00	110,00	188.100,00
Lotto 2	CER 20 01 08	3.380,00	10.140,00	125,00	1.267.500,00
Lotto 3	CER 20 02 01	2.450,00	7.350,00	40,00	294.000,00

## 2. Durata dell'appalto

Il contratto s'intende perfezionato alla data della sottoscrizione ed efficace a decorrere dalla data d'inizio effettivo del servizio, che risulterà d'apposito verbale di consegna redatto in contraddittorio con il Direttore dell'Esecuzione ed il rappresentante dell'aggiudicatario.

La durata dell'appalto è di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data d'inizio del servizio che si presume possa indicativamente avvenire dal 01/10/2018.

Il Committente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni dell'originario, fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi oltre la scadenza. Il rinnovo del contratto, effettuate per esigenze organizzative del committente, avverrà previa comunicazione all'appaltatore entro 60 gg. prima della scadenza del contratto. In assenza di comunicazione il contratto si intenderà risolto di diritto e di fatto.

E' prevista inoltre una proroga tecnica nel termine massimo di 6 (sei) mesi nel caso in fosse necessario un periodo tecnico per esperire la gara di appalto per il nuovo affidamento.

### **3. Natura del servizio ed obblighi dell'appaltatore**

Ai sensi dell'art. 177 co. 2 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e pertanto non potrà essere sospeso, abbandonato e/ o ridotto. In caso di arbitrario abbandono e/o sospensione e/o riduzione del servizio, il Committente potrà sostituirsi all'Impresa per l'esecuzione d'ufficio addebitando tutti gli oneri sostenuti all'Impresa aggiudicataria, restando fermo comunque il risarcimento, da parte dell'Impresa aggiudicataria, del maggior danno, nonché tutte le conseguenze legali derivanti dall'interruzione di un pubblico servizio. Il Committente, nel caso in cui dovesse procedere d'ufficio per l'esecuzione del servizio, potrà avvalersi anche d'impresе esterne, restando comunque a carico dell'appaltatore tutti i maggiori oneri e spese sostenute.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, il gestore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 ("Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati") e nella legge 83/2000 ("Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati").

L'Impresa aggiudicataria è obbligata a garantire il servizio a sua cura e spese, senza alcun aggravio per il Committente o per gli Enti, anche in caso di indisponibilità degli impianti di recupero e/o delle stazioni di trasferimento individuati in sede di offerta.

### **4. Modalità di esecuzione del servizio**

La Jesiservizi provvederà a sue spese al trasporto dei rifiuti presso il centro indicato dall'appaltatore che a sua volta garantirà l'integrale trasporto e trattamento/recupero dei rifiuti oggetto dell'appalto, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi.

L'appaltatore dovrà provvedere affinché i rifiuti conferiti dagli Enti presso il centro di trasferimento vengano **pesati**, sia in entrata (lordo), che in uscita (tara), per mezzo di pesa regolarmente autorizzata e provvista delle autorizzazioni di legge. Le quantità nette dovranno essere rendicontate giornalmente e fatturate mensilmente.

Le operazioni di approntamento delle vasche-bilico e il prelievo del rifiuto sono totalmente a cura dell'appaltatore, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, attraverso l'utilizzo di mezzi e personale proprio e dovranno essere svolte garantendo tutte le necessarie precauzioni e accorgimenti atti a garantire l'incolumità del personale dell'appaltatore ovvero del personale del centro di trasferimento ovvero di qualsiasi altra ditta nonché dei mezzi e delle strutture e di eventuali terzi che si dovessero trovare nell'area interessata dalle operazioni.

A seguito del prelievo del rifiuto l'appaltatore provvederà al trasporto e al conferimento dello stesso presso l'impianto di trattamento/recupero individuato dall'appaltatore.

Le operazioni di trasporto e conferimento sono a carico dell'appaltatore che si assume ogni obbligo e responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamenti, ordini e discipline, ivi incluse quelle in materia ambientale e di sicurezza, per l'esecuzione del servizio, in particolare per quanto concerne il corretto trasporto dei rifiuti e per il conferimento ad idoneo ed autorizzato impianto.

Le operazioni di **trattamento/recupero** consistono in operazioni di recupero - di cui all'allegato C parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i - finalizzate principalmente al recupero di inerti per quanto concerne il lotto 1 , alla produzione di compost, produzione di energia elettrica e/o produzione di biogas per i lotti 2 e 3 .

Si precisa inoltre che:

- saranno interamente a carico dell'appaltatore tutti i costi e/o tributi derivanti dal trattamento/recupero del rifiuto e altri prodotti derivanti da esso;
- saranno interamente a carico dell'appaltatore , attraverso l'utilizzo di mezzi e personale proprio, tutte le movimentazioni di qualsivoglia attrezzatura necessaria allo svolgimento del servizio;
- l'intero servizio oggetto della gara dovrà essere garantito anche in presenza di condizioni atmosferiche avverse;
- su richiesta del Committente il servizio dovrà essere garantito anche nei giorni festivi e/o nelle domeniche fino ad un massimo di 15 chiamate/anno, senza alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto previsto per i giorni feriali.

## **5. Automezzi e attrezzature impiegate**

L'Impresa aggiudicataria dovrà disporre, sin dal momento d'inizio effettivo del servizio oggetto dell'appalto, di tutti gli automezzi ed attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio oltre ad avere a disposizione automezzi ed attrezzature sufficienti a garantire la sostituzione dei mezzi in caso di rottura e/o avarie gli stessi potranno essere sostituiti con altri aventi analoghe caratteristiche a quelle offerte in gara, previa richiesta scritta, dimostrazione dei requisiti di conformità a quanto imposto dalla normativa e autorizzazione scritta da parte del Committente. Il servizio non dovrà comunque essere sospeso neanche parzialmente.

L'appaltatore, prima dell'avvio del servizio oggetto dell'appalto, e comunque entro 30 giorni dalla stipula del Contratto, dovrà produrre l'elenco e la descrizione tecnica (immatricolazione – portata – classe ambientale di omologazione delle motrici – alimentazione delle motrici – targhe) dei veicoli e delle attrezzature impiegate per la realizzazione del servizio. Tale elenco dovrà inoltre essere aggiornato ogni qual volta verrà aggiunto o sostituito un veicolo.

Tutti gli automezzi utilizzati per l'espletamento dei servizi in oggetto dovranno essere conformi a quanto imposto dalla normativa che regola la circolazione stradale e il trasporto dei rifiuti.

Inoltre, i veicoli e le attrezzature impiegate per la realizzazione del servizio, al fine di evitare problematiche di carattere igienico-sanitario ed odorigene, non dovranno stazionare in aree pubbliche (ad es. parcheggi pubblici, strade, ecc).

## **6. Centro di trasferta e impianti di trattamento/recupero**

## **Stazione di trasferimento**

L'appaltatore, in sede di offerta tecnica, deve individuare un centro di trasferimento o impianto di recupero debitamente autorizzato e collocato entro un raggio di 30 km dalla sede della Jesiservizi per la ricezione di rifiuti dei singoli lotti nei quantitativi utili allo svolgimento ottimale del servizio.

La stazione di trasferimento dovrà garantire almeno il seguente orario di apertura:

da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 ed il sabato dalle ore 9:00 alle ore 14:00. Il prolungamento dell'orario di apertura sarà oggetto di valutazione nell'ambito dell'offerta tecnica.

Il centro dovrà essere abilitato ad operare in conformità con tutte le disposizioni legislative vigenti in materia e dovranno necessariamente essere organizzato in modo da assicurare la tracciabilità dei rifiuti.

Pena la decadenza dell'aggiudicazione prima della stipula del contratto dovrà essere presentato dall'aggiudicatario copia delle autorizzazioni del centro di trasferimento/impianto, convenzione/contratto con il centro di trasferimento/impianto di recupero che attesti il possesso o la disponibilità per i quantitativi di rifiuti previsti per singolo lotto

In caso di aggiudicazione di più lotti ad uno stesso operatore economico, i centri di trasferimento presentati nei diversi lotti possono coincidere purché autorizzati a ricevere i CER ed i quantitativi dei lotti stessi.

## **Impianti di trattamento/recupero:**

L'appaltatore in sede di offerta tecnica deve individuare e garantirne la disponibilità per tutta la durata del servizio.

- relativamente al lotto 1, di almeno n. 2 impianti di trattamento e recupero autorizzato a ricevere i codici CER 20.03.03 (residui della pulizia stradale) con capacità di trattamento/recupero non inferiore a 600 t/annue;
- relativamente al lotto 2, di almeno n. 2 impianti di trattamento e recupero autorizzati a ricevere il codice CER 20.01.08 con capacità di trattamento/recupero non inferiore a 3500 t/annue per singolo impianto;
- relativamente al lotto 3, di almeno n. 2 impianti di trattamento e recupero autorizzati a ricevere il codice CER 20.02.01 con capacità di trattamento/recupero non inferiore a 2500 t/annue.

Pena la decadenza dell'aggiudicazione prima della stipula del contratto dovrà essere presentato dall'aggiudicatario copia delle autorizzazioni del centro di trasferimento/impianto, convenzione/contratto con il centro di trasferimento/impianto di recupero che attesti il possesso o la disponibilità per i quantitativi di rifiuti previsti per singolo lotto.

Per quanto concerne il solo recupero di rifiuti provenienti da spazzamento stradale (codice CER 20 03 03, Lotto 1) l'appaltatore . si impegna a garantire una percentuale di "effettivo recupero" dei rifiuti, a valle delle operazioni di selezione, vagliatura o simili, di almeno il 50% dei rifiuti trattati, come previsto dal vigente Piano Regionale gestione rifiuti (PARTE II – paragrafo 3.4.4). A tal proposito, l'Impresa Aggiudicataria s'impegna a presentare, entro il mese di febbraio successivo all'anno di competenza, un'asseverazione dalla quale si desuma la percentuale di "effettivo recupero" effettuata da parte degli impianti utilizzati.

Se, nel corso del rapporto contrattuale, i centri di trasferimento e/o gli impianti di recupero individuati dall'Impresa si dovessero trovare nella obiettiva impossibilità di ricevere il rifiuto, gli stessi potranno essere sostituiti, dall'appaltatore, con altri idonei, previa richiesta scritta con dimostrazione dei requisiti del nuovo impianto e successiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Nel caso suddetto sarà onere dell'Impresa aggiudicataria garantire la continuità del servizio senza

interruzioni che possano precludere la regolare esecuzione del servizio oggetto dell'appalto. In tale eventualità all'impresa non sarà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo.

Si precisa che il Committente e/o il Comune di Jesi non potranno in nessun modo essere ritenuti responsabili in caso di non accettazione di carico dei rifiuti, totale o parziale, da parte degli impianti di trattamento/recupero come previsto al successivo Art. 17 -. In tale evenienza, i costi di smaltimento rimangono quindi a carico dell'impresa aggiudicataria.

## **7. Sicurezza e responsabilità nell'esecuzione della prestazione**

Durante lo svolgimento del servizio l'appaltatore dovrà adottare tutti gli accorgimenti previsti dalla normativa vigente, ritenuti più idonei a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati.

In particolare l'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme concernenti le misure di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori con particolare riferimento a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

I dipendenti, secondo le diverse funzioni agli stessi affidate, dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte e adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare e alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

## **8. Coperture assicurative**

La gestione e l'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato verrà effettuato dall'Impresa a proprio rischio e pericolo, per mezzo di automezzi, personale ed organizzazione propri.

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione del servizio o a cause a esso connesse e provvederà alla costituzione di una polizza assicurativa, al fine di tenere indenne il Committente da ogni danno causato agli utenti ed ai terzi nello svolgimento delle attività, con capitale garantito come di seguito indicato:

<b>Lotto</b>	<b>Capitale garantito per ogni sinistro non inferiore a Euro</b>	<b>Capitale garantito per danni alle persone ed alle cose non inferiore ad Euro</b>
Lotto 1	3.000.000	5.000.000
Lotto 2	3.000.000	5.000.000
Lotto 3	3.000.000	5.000.000

L'Impresa in ogni caso s'intenderà espressamente obbligata a tenere sollevato ed indenne il Committente da ogni qualsivoglia danno diretto ed indiretto che potesse comunque e da chiunque derivare in relazione al servizio oggetto dell'appalto, sollevando con ciò il Committente ed i suoi obbligati da ogni qualsiasi azione sia in via giudiziale che stragiudiziale da chiunque instaurata.

La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai 6 (sei) mesi successivi alla scadenza contrattuale e dovrà essere prorogata qualora venissero attuati il rinnovo o la proroga dell'affidamento. In caso di RTI la copertura assicurativa dovrà essere prestata da ciascuna ditta

## **9. Garanzie di esecuzione**

Le garanzie di esecuzione, provvisoria e definitiva, dovranno essere prestate per ogni lotto con le modalità stabilite dalle norme vigenti (art. 93 e art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016) prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Jesiservizi.

La "Garanzia definitiva", prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale e redatta in conformità agli schemi tipo approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art.103 co. 9 del D.lgs.50/2016 s.m.i.. In caso in cui l'aggiudicatario abbia offerto un ribasso superiore al 10% o al 20%, la garanzia da costituire è aumentata in base a quanto disposto dall'art 103 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando l'applicazione delle riduzioni previste dal medesimo articolo.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Committente, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La Committente può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte che dovrà avvenire, pena risoluzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. Il Committente è altresì autorizzato ad escutere la cauzione oppure a decurtare dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa aggiudicataria per inadempienze contrattuali o danni o altro all'appaltatore ad essa imputabili.

La garanzia definitiva dovrà essere integrata e prorogata qualora venissero attuati il rinnovo o la proroga dell'affidamento.

La garanzia definitiva è inoltre progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito; l'ammontare residuo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità in funzione del valore del singolo lotto ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia definitiva cessa di avere effetto alla data di emissione della verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

## 10. Subappalto e divieto di cessione del contratto

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente affidamento è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'art 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ivi compreso il limite massimo del 30% del valore subappaltabile calcolato in riferimento ad ogni singolo lotto previa autorizzazione della stazione appaltante.

Qualora l'aggiudicatario intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo del contratto, dovrà obbligatoriamente avere prodotto al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, ed indicata la terna di subappaltatori, oltre alle dichiarazioni dei subappaltatori stessi di possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario deve inoltre trasmettere al Committente copia del contratto di subappalto, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105 del predetto Decreto legislativo.

L'autorizzazione al subappalto non solleva l'aggiudicatario dalle responsabilità derivanti dal contratto stipulato incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni non si provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, tranne nella fattispecie che quest'ultimi siano una microimpresa o piccola impresa o nel caso in cui l'appaltatore sia inadempiente. Per i pagamenti di competenza dell'appaltatore la stessa dovrà trasmettere al Committente, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate emesse dal subappaltatore.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, co.3 del Codice.

E vietata la cessione del contratto a pena di risoluzione immediata dello stesso in danno all'appaltatore

## 11. Direttore dell'Esecuzione

Per il servizio in questione il Committente procederà alla nomina di un Direttore dell'Esecuzione che, ai sensi dell'art. 111 comma 2, provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto assicurando la regolare esecuzione da parte dell'appaltatore in conformità ai documenti contrattuali.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto, nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

## 12. Quantitativi e importi presunti dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto, **indicativo e presunto**, relativo alla durata del contratto di 18 (diciotto) mesi, dell'eventuale rinnovo di ulteriori dodici mesi ed all'opzione di opzione di proroga tecnica fino a sei mesi, per un totale di 36 (trentasei) mesi ammonta a euro € 1.749.600,00 IVA esclusa, di cui euro 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

I quantitativi stimati e gli importi stimati per ogni Lotto sono riportati nella tabella di seguito:



<b>Lotto</b>	<b>Codice CER</b>	<b>Stima quantitativi annui da trattare [t]</b>	<b>Stima quantitativi durante l'intero periodo contrattuale (18+12+6 mesi)</b>	<b>Importo unitario [€/t]</b>	<b>Importo presunto a base di gara (IVA esclusa)[€]</b>
Lotto 1	CER 20 03 03	570,00	1.710,00	110,00	188.100,00
Lotto 2	CER 20 01 08	3.380,00	10.140,00	125,00	1.267.500,00
Lotto 3	CER 20 02 01	2.450,00	7.350,00	40,00	294.000,00

Gli importi indicati in tabella sono da intendersi al netto dell'IVA (10%) e onnicomprensivi del costo del centro di trasferimento, del trasporto all'impianto e del conferimento a recupero del rifiuto, oltre che di ulteriori tributi dovuti per il conferimento a trattamento/smaltimento dei rifiuti prodotti e/o altri costi accessori. Sono quindi compresi nel corrispettivo tutti gli oneri per il pagamento di tasse, imposte, canoni, ecc. che gravino o possano gravare in futuro sul servizio, compresi eventuali costi di smaltimento per non accettazione dei rifiuti agli impianti come precisato all'art. 6 del presente capitolato.

Pertanto con il pagamento del corrispettivo derivante dal prezzo posto a base di gara, ridotto del ribasso offerto, l'Impresa aggiudicataria s'intende compensata di qualsiasi spesa inerente lo svolgimento del servizio previsto dal presente Capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi a qualunque altro titolo e ragione.

Stante le condizioni di variabilità nell'andamento dei risultati dei servizi – dovute alle caratteristiche intrinseche dei servizi inerenti i rifiuti urbani – che non consentono a priori di quantificare con certezza le quantità di materiale da avviare a recupero, **il quantitativo stimato è da considerarsi indicativo e non vincolante per il Committente**. Per il suo mancato raggiungimento in caso di superamento l'Impresa aggiudicataria non avrà diritto ad alcun risarcimento danni e, comunque, a qualunque altro titolo e ragione, da parte del Committente o comunque dei soggetti incaricati, al pagamento delle prestazioni non effettivamente eseguite.

### **13. Contabilizzazione del servizio**

Per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto il corrispettivo è previsto a misura, sulla base dell'importo €/t a base di gara, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara, moltiplicato per la quantità di rifiuto contabilizzato in ingresso alla stazione di trasferimento.

La contabilizzazione del servizio per tutti i lotti avverrà sulla base dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti al centro di trasferimento dalla Jesiservizi o da terzi per conto della Jesiservizi, come risultanti dai formulari o altra idonea dichiarazione di trasporto.

A tal fine l'appaltatore dovrà presentare.

- un report che riporti i quantitativi conferiti presso il centro di trasferimento diviso per tipologia di rifiuto con allegata copia digitale dei formulari di identificazione del rifiuto (FIR) o altra idonea dichiarazione di trasporto.
- fatture quietanzate da eventuali subappaltatori in riferimento ai pagamenti ricevuti da questi ultimi nel mese precedente.

L'appaltatore avrà l'onere di verificare al momento del ritiro dei rifiuti presso la Jesiservizi o del conferimento dei rifiuti alla stazione di trasferimento l'idoneità dei rifiuti e pertanto il Committente non potrà in nessun modo essere ritenuto responsabili in caso di successiva non accettazione degli stessi agli impianti di trattamento/recupero. In tale evenienza, i costi di smaltimento rimangono quindi a carico dell'appaltatore.

#### **14. Pagamenti**

Il corrispettivo verrà corrisposto con cadenza mensile con pagamento a 30 (trenta) giorni. In caso di ATI o Raggruppamento temporaneo d'impresе dovrà essere emessa un'unica fattura da parte di un unico soggetto, riportante la quota parte di rifiuti ritirata o conferita alla stazione di trasferimento, e differenziata per CER anche nel caso di aggiudicazione di più lotti.

Ai sensi dell'art. 1, co. 209 e ss. della L. n. 244/2007, l'Impresa incaricata della fatturazione provvede ad emettere, trasmettere, conservare ed archiviare esclusivamente in forma elettronica le fatture a carico della Jesiservizi.

Ai sensi dell'art. 30 co. 5 *bis* del D.Lgs. n. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni (quindi ogni fattura in pagamento) sarà operata una ritenuta pari al 0,50% (zero virgola cinquanta per cento).

Tali ritenute saranno svincolate, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, soltanto in sede di liquidazione dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di verifica di conformità.

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i, l'Impresa incaricata della fatturazione comunica al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione con riferimento al presente affidamento, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Nel caso di subappalto di alcune prestazioni per i pagamenti si procede come previsto al precedente articolo 10.

All'Impresa non sarà riconosciuta, per ogni lotto, alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

#### **15. Oneri e obblighi diversi a carico dell'Impresa**

Saranno a carico dell'Impresa, oltre a quanto previsto negli articoli precedenti, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a) Nominare e comunicare in forma scritta al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo;
- b) Trasmettere al Committente copia dei DUVRI sottoscritti con il/i centri di trasferimento e con l'impianto o gli impianti di recupero;
- c) Eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato con idonea dotazione di mano d'opera, mezzi, attrezzature, prodotti e quant'altro necessario;

- d) Comunicare annualmente l'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni al Direttore dell'Esecuzione e comunque prima dell'inizio del servizio;
- e) Rispettare la normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- f) Garantire che il Committente possa, in ogni tempo, durante la durata del contratto, effettuare ispezioni e controlli intesi a constatare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati/recuperati dall'Impresa aggiudicataria.
- g) Trasmettere mensilmente al Committente un report che riporti i quantitativi mensili di rifiuti conferiti presso l'impianto/i di trattamento/recupero divisi per tipologia e per destinatario, con allegata copia digitale degli eventuali formulari di identificazione del rifiuto (FIR);
- h) Applicare la normativa in materia di Ambiente regolamentata dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e assolvere gli obblighi derivanti da questa o da altre norme di legge pro tempore vigenti in materia ancorché non espressamente qui richiamate.

## 16. Penalità

L'Impresa, in caso di inadempienza agli obblighi contrattuali, oltre all'obbligo di adempiere l'infrazione contestata, non oltre le 24 ore successive alla contestazione, sarà passibile di una penale da un minimo dello 0.3 per mille ad un massimo dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del lotto per il quale è stata contestata l'inadempienza, mediante provvedimento a firma del RUP.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Impresa Aggiudicataria avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite pec al recapito riportato nella documentazione presentata in sede di offerta.

CATEGORIA	INADEMPIENZA	IMPORTO
Esecuzione del servizio	Mancata esecuzione del servizio	1 per mille giornaliero dell'ammontare netto contrattuale del lotto
Esecuzione del servizio	Incompleta esecuzione del servizio	0.7 per mille giornaliero dell'ammontare netto contrattuale del lotto
Documentazione/Rapporti	Mancata consegna della documentazione /rapporti richiesti dal Committente (Rapporti, Formulari, contabilità, autorizzazioni impianti, etc.)	0,5 per mille al giorno dell'ammontare netto contrattuale del lotto per ogni giorno di ritardo
Mezzi e Attrezzature	Mancato rispetto delle disposizioni del capitolato	0,3 per mille per ogni giorno di inadempienza dell'ammontare netto contrattuale del lotto
	Mancato rispetto dell'offerta tecnica	0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale del lotto per ogni mezzo non conforme all'offerta tecnica per ogni giorno di inadempienza

	Inadeguato stato di manutenzione dei mezzi e delle attrezzature	0,3 per mille al giorno di inadempienza, dell'ammontare netto contrattuale del lotto, per ogni mezzo/attrezzatura in inadeguato stato di manutenzione
Controlli	Impedimento alle attività di controllo da parte del committente	0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale del lotto per ogni giorno di ritardo causato dall'appaltatore nelle attività di verifica

Le eventuali giustificazioni dell'Impresa saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante pec.

L'ammontare delle penali sarà trattenuto sulla prima fattura di pagamento in scadenza e in caso di incapienza mediante escussione della polizza fideiussoria prestata.

L'ammontare delle penali, per ogni singolo lotto, non potrà in ogni caso superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

## 17. Risoluzione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b) applicazioni di penali oltre la misura massima del 10%;
- c) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti bancari o della Società Poste Italiane S.p.a o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del co. 9 b is dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.;
- d) cessazione, cessione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore;

La stazione appaltante dichiarerà inoltre la risoluzione del contratto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, ai sensi dell'art. 108, commi 3 e seguenti. Sarà comunque ritenuto grave inadempimento il ricorrere delle seguenti ipotesi:

- a) la grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- b) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- e) violazioni delle leggi relative al subappalto e del divieto di cessione del contratto;
- f) gravi violazioni delle normative vigenti in materia ambientale o che abbiano attinenza alle prestazioni oggetto dell'appalto.

## **18. Rinvio alle Leggi**

Per quanto non disciplinato nel presente contratto si rinvia a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di Servizi, Forniture, Lavori pubblici e tutte le normative di legge (nazionale e regionali) inerenti l'oggetto del presente appalto e dal Codice Civile.

## **19. Riservatezza**

L'appaltatore ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dall'Ente. E' comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio, salvo esplicito benestare dell'Ente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

## **20. Foro competente**

Per le controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione e esecuzione del contratto è competente il Foro di Ancona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

In ogni caso, per espressa e comune volontà delle parti, anche in pendenza di controversia, l'Impresa si obbliga a proseguire ugualmente nell'esecuzione del servizio, salvo diversa disposizione del Committente.